

Diritto

Partecipazioni e beni sociali, l'insidia del diverso costo fiscale

Il disallineamento richiede attenzione in sede di pianificazione patrimoniale

di *Andrea Vasapolli*

16 Settembre 2024

La risposta 178 del 2 settembre scorso offre lo spunto per riflettere su come sia importante, in sede di pianificazione patrimoniale, scegliere la corretta tipologia di società e, a seconda dei casi, privilegiare il trasferimento delle partecipazioni sociali o dei beni detenuti dalla società.

L'Agenzia si è infatti pronunciata su una società di persone commerciale (Snc) che aveva fruito di una legge che consentiva la rivalutazione sia civilistica sia fiscale degli immobili sociali. Essendo all'epoca in regime di contabilità semplificata, la società non aveva rilevato contabilmente alcuna riserva di rivalutazione. In un esercizio successivo aveva poi adottato la contabilità ordinaria. L'Agenzia si è quindi pronunciata sulla natura e il regime fiscale applicabile alla riserva iscritta in bilancio, in occasione del mutamento di regime contabile, a fronte della rivalutazione precedentemente effettuata.

Anche richiamando la circolare 6/E/2022, le Entrate hanno precisato che tale riserva ha natura di riserva di utili, che non è in sospensione d'imposta e che è libera da vincoli. Si tratta tuttavia di una riserva che viene iscritta in bilancio senza che vi sia stata alcuna imputazione per trasparenza di utili ai soci: per cui a fronte di tale iscrizione non si realizza un incremento del costo fiscale della partecipazione che i soci detengono nella società ex articolo 68, comma 6, del Tuir. Osserviamo che la distribuzione di tale riserva non è tassata in capo ai soci e, fino a concorrenza dei redditi già imputati a questi ultimi, riduce il costo delle partecipazioni detenute.

Disallineamento frequente

In un simile caso ci si trova quindi nella condizione in cui gli immobili posseduti dalla società hanno un costo fiscale rivalutato pari al loro valore di mercato. Se la società li vendesse potrebbe liberamente fare pervenire il ricavato ai soci distribuendo la riserva di rivalutazione. Se invece i soci vendessero le partecipazioni nella società ancora proprietaria degli immobili, poiché la rivalutazione non ha fatto incrementare il costo fiscale di tali partecipazioni, realizzerebbero un *capital gain* soggetto a imposizione.

È un tipico caso di disallineamento tra costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e costo fiscale del patrimonio netto sociale, che si presenta con frequenza e richiede attenzione in sede di pianificazione patrimoniale. Le regole che disciplinano le modifiche del costo fiscale delle partecipazioni sono infatti particolarmente complesse in riferimento alle società di persone o in caso di trasferimento per successione o donazione.

Per le società di persone, tra le quali le sempre più diffuse società semplici, l'articolo 68, comma 6, del Tuir prevede che per le partecipazioni il costo fiscalmente riconosciuto in capo ai soci è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio per trasparenza e che dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. L'Agenzia, con la risposta 754/21, ha chiarito che «limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci (...) le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione», seppur nei soli limiti dell'incremento di costo corrispondente al reddito imponibile già dichiarato dalla società e imputato ai soci. Tali distribuzioni rappresentano «mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi».

La riduzione del costo della partecipazione a fronte della distribuzione di utili ai soci rileva solo nei limiti del previo incremento di costo della medesima partecipazione corrispondente al reddito imponibile dichiarato dalla società e imputato per trasparenza al socio. Non rilevano pertanto, a riduzione del costo della partecipazione, le eventuali distribuzioni di utili civilistici maggiori del reddito imponibile maturato in capo alla società. Si pensi al caso di una plusvalenza realizzata su un immobile detenuto da oltre cinque anni, non soggetta ad imposizione: in merito la risoluzione 689/E/21 ha chiarito che la distribuzione ai soci di redditi esenti o assoggettati a imposizione sostitutiva non incide sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Tali regole, come quelle applicabili in caso di successione o donazione di partecipazioni, possono portare a un rilevante disallineamento tra costo fiscale delle partecipazioni e sottostante costo fiscale del patrimonio netto sociale: è imprescindibile tenerne conto in sede di operazioni straordinarie e pianificazione patrimoniale.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE